

UNIONE INDUSTRIALI TORINO



***LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO IN
SANITA'***

***DM 232/23: IL RUOLO DEGLI ORGANI DI
CONTROLLO ALL'INTERNO DELLE
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE***

29 GENNAIO 2026

Barbara Maria Barreca

Evoluzione della responsabilità sanitaria



Dalla responsabilità individuale alla responsabilità organizzativa

- l'appropriatezza delle cure è responsabilità della **struttura**
- il rischio sanitario deve essere valutato in ambito:
 - clinico
 - organizzativo
 - assicurativo
 - economico-finanziario
- impatto diretto sugli **adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. e sulla governance della struttura**

Organi di controllo – strutture sanitarie e sociosanitarie



Profilo	Collegio sindacale	Revisore legale	ODV 231
Funzione	Vigilanza sulla gestione	Revisione contabile	Vigilanza preventiva
Oggetto	Legalità, assetti, controlli	Bilancio e contabilità	Modello 231
Tipo di controllo	Continuo e generale	Tecnico-specialistico	Tematico (reati)
Autonomia	Organo societario	Soggetto indipendente	Autonomo ma interno
Responsabilità	Ampia, anche solidale	Professionale	Limitata
Rapporto con CdA	Vigilanza e segnalazione	Esterno	Collaborazione funzionale
→ Perimetro applicativo	presente anche nelle strutture sanitarie pubbliche (ASL, AO, IRCCS pubblici, con disciplina pubblicistica)	non applicabile alle strutture sanitarie pubbliche; solo soggetti di diritto privato	NO (in senso stretto) – non obbligatorio né tipico per la sanità pubblica; possibile solo in forme 231-like

Organi di controllo – mappa dei rischi



RISCHIO CLINICO E ORGANIZZATIVO (Gelli-Bianco)

COLLEGIO SINDACALE:

Rischio di deficit
organizzativo

REVISORE LEGALE:

Rischio di non
adeguata
rappresentazione
contabile degli
accadimenti
amministrativi

ODV 231:

Rischio di
inefficacia
preventiva

Nuovi obblighi organizzativi DM 232/2023



La funzione valutazione sinistri

Si tratta di un presidio organizzativo interno stabile e continuativo previsto dall'art.16 DM 232/2023, parte integrante del sistema di gestione del rischio clinico e governo della appropriatezza delle cure.

Funzioni principali: valutare le richieste risarcitorie, la pertinenza e la fondatezza delle richieste e fornire il **supporto tecnico necessario per la corretta determinazione del fondo rischi e del fondo riserva sinistri.**

Il Collegio sindacale verifica che la funzione sia **formalmente istituita**, stabilmente **inserita nell'organizzazione**, disponga delle competenze **minime** previste dal Decreto ed **operi in modo continuativo e documentato.**

Nuovi obblighi organizzativi DM 232/2023



Il Comitato valutazione sinistri (CVS)

Si tratta di un organo collegiale consultivo previsto dall'art.15 DM 232/2023.

Supporta la struttura nella **gestione del sinistro**, ruolo e funzioni sono stabiliti con apposito regolamento o altro atto organizzativo.

Il Collegio sindacale verifica che il CVS **sia stato formalmente istituito**, che operi sulla base di apposito Regolamento, che il lavoro svolto sia adeguatamente **documentato**.

Natura e ruoli FVS / CVS



	Funzione di valutazione dei Sinistri	Comitato Valutazione Sinistri
Fondamento	Art. 16 DM 232/2023	Art. 15 DM 232/25023
Natura	Funzione aziendale strutturata	Organo Collegiale consultivo
Inquadramento	Sistema di risk management	Gestione Contenzioso
Tempistica di valutazione	Precoce e continuativa	Episodica e reattiva
Finalità	Valutazione tecnica, prevenzione, governo del rischio, supporto determinazione fondi	Parere su singoli sinistri
Visione	Sistemica e prospettica	Difensiva e caso-per-caso

Obblighi documentali – art. 2, c. 5, L. 24/2017



Relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi:

- descrive gli eventi avversi, gli eventi sentinella e i « near miss (*)» verificatisi all'interno della struttura, le cause che li hanno determinati e gli interventi messi in atto per il loro contrasto,
- deve essere pubblicata sul sito internet della struttura

Il Collegio sindacale ne verifica la predisposizione ed esprime un parere sulla **coerenza logica** tra eventi avversi rilevati, azioni correttive dichiarate e processi di gestione e prevenzione del rischio. E' tenuto anche a verificare **l'avvenuta pubblicazione** sul sito internet della struttura.

(*) i near miss sono **eventi che avrebbero potuto causare un danno al paziente, ma che non lo hanno causato per intercettazione tempestiva o per l'intervento di barriere di sicurezza.**

Relazione annuale di valutazione dell'adeguatezza ed efficacia dei processi di gestione del rischio:

- La relazione esprime una valutazione di conformità sui processi di risk management, confrontando i risultati con i **piani strutturati di prevenzione dei rischi**, segnalando eventuali criticità e propone adeguate azioni di mitigazione e miglioramento.

Il Collegio sindacale verifica la predisposizione di tale relazione con attenzione alla **coerenza con l'assetto organizzativo adottato, all'identificazione e monitoraggio del rischio, alle azioni di miglioramento proposte.**

Obblighi di trasparenza – art. 4, c. 3, L. 24/2017



Pubblicazione dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio in forma aggregata

La struttura deve provvedere alla pubblicazione dei dati sul proprio sito internet, la tabella può essere inserita nella relazione annuale ex art. 2, c. 5, L. 24/2017.

Il Collegio sindacale verifica:

- l'**avvenuta pubblicazione** dei dati,
- la **coerenza** dei dati pubblicati con le risultanze della contabilità aziendale, con i pagamenti effettuati nel periodo di riferimento e con le movimentazioni del fondo riserva sinistri e del fondo per rischi iscritti in bilancio,
- che la **nota integrativa** al Bilancio fornisca un'adeguata informativa in merito.

Certificazione fondi rischi - art. 13 DM 232/2023



Compito degli organi di controllo:

Il Revisore Legale o il Collegio Sindacale certificano la congruità degli accantonamenti effettuati al fondo rischi (art. 10) e al fondo riserva sinistri (art. 11).

Ruolo organi di controllo - conclusioni



In caso di...	La responsabilità diventa...	E risponde...
Deficit organizzativo: - assenza sistemi di risk management - controlli solo formali - mancata segnalazione di criticità - mancata attivazione strumenti di allerta	Responsabilità per omessa vigilanza	Collegio Sindacale
Distorsione economico-finanziaria: - sottovalutazione del rischio clinico come rischio economico - bilancio non veritiero - continuità aziendale non adeguatamente valutata - esistenza di incertezze significative	Responsabilità professionale sul giudizio	Revisore
Inefficacia preventiva: - Modello 231 - controlli non svolti - silenzio su criticità note	Responsabilità per inerzia	Impresa, (OdV inefficace)



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos